



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nrg [REDACTED]

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,
sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,
ha pronunciato ai sensi degli art. 702 bis e seg. Cpc la presente

ORDINANZA

L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 12.772,78, con riferimento al mutuo del 14/12/2005, previo accertamento, ai sensi dell'art. 117 Tub, della nullità della clausola di determinazione degli interessi, in ragione della differenza tra l'isc indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, che sarebbero pari, rispettivamente, al 3,740% e al 5,025%.

L'oggetto della controversia rende necessario rilevare che l'indicatore in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 04/03/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'isc nell'ambito del titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza (9° Aggiornamento del 25/07/2003 alla circolare n. 229 del 21/04/1999), emanando poi ulteriori disposizioni al riguardo in data 29/07/2009 e 09/02/2011.

Ciò premesso, occorre ora esaminare i rapporti esistenti tra questa disciplina e l'art. 117 Tub, secondo cui sono nulle le clausole "che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".



In proposito - in conformità all'orientamento dominante della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 10832/2017 e Trib. Roma ord. 19/04/2017), già seguito anche da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino (App. Torino 2241/2017) -, è da ritenere che l'IsC non rientri tra i "tassi, prezzi e condizioni" di cui all'art. 117 Tub, poiché non costituisce uno specifico contenuto del contratto, ma "rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali" (disp. Banca d'Italia 29/07/2009), che "svolge unicamente una funzione informativa", finalizzata a consentire al cliente "di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi" (Trib. Milano 10832/2017).

Ne discende che l'erronea indicazione dell'IsC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 Tub, ma può rilevare solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale, qualora venga dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell'obbligo informativo gravante sulla banca.

In applicazione di questi principi, le domande attoree devono essere rigettate, senza che rilevi l'esatta determinazione dell'IsC, essendo relative alla nullità di clausole ex art. 117 Tub.

Nella specie, va inoltre osservato, per un verso, che l'attrice non ha formulato una domanda di risarcimento del danno (sulla necessità di specifiche allegazioni e prove in tal senso, App. Torino 2241/2017); per altro verso, che non può trovare applicazione l'art. 125 bis Tub, introdotto con il D. L.vo 141/2010, successivamente alla conclusione del contratto.

Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 3.223,33 per compenso (con riferimento ai 2/3 dei valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice.

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

rigetta le domande proposte da [REDACTED] nei confronti de [REDACTED]
[REDACTED]



condanna [REDACTED] a rimborsare all' [REDACTED] le
spese di lite, liquidate in € 3.223,33 per compenso, oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico di Roberta Sargenti.

Torino, 14/06/2018.

IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati

